

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

dott. Francesco Parisoli presidente
dott. Simona Boiardi giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice rel.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. xx/2023 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto dai coniugi conviventi sigg. **DEBITORE 1** (cf: **OMISSIS**), nato a **OMISSIS** e **DEBITORE 2** (cf: **OMISSIS**), nata a **OMISSIS**, entrambi residenti a **OMISSIS**, con il patrocinio dell'avv. **OMISSIS**; letta la relazione particolareggiata dell'avv. **OMISSIS**, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di **OMISSIS**; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali dei ricorrenti, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato che i ricorrenti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 ccii, sia perché conviventi sia perché il sovraindebitamento ha un'origine comune;

rilevato che i ricorrenti non hanno presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV ccii; che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico dei coniugi **DEBITORE 1** e **DEBITORE 2** per circa euro 170.000, accumulati per la maggior parte verso l'Istituto di credito mutuante;

rilevato che il patrimonio dei ricorrenti è costituito da un immobile sito in Reggio Emilia (RE), in **OMISSIS** (di cui i coniugi sono comproprietari in ragione del 50% ciascuno), attualmente oggetto della procedura esecutiva immobiliare rge n. xx/2023 pendente avanti al Tribunale di Reggio Emilia;

che il ricorrente **DEBITORE 1** è proprietario esclusivo anche dei seguenti beni mobili registrati:

- autovettura **OMISSIS**, immatricolata il **OMISSIS**, sottoposta a fermo amministrativo ed avente un valore commerciale pressoché nullo (i ricorrenti hanno preannunciato la richiesta di rottamazione del mezzo);
- autovettura **OMISSIS**, immatricolata il **OMISSIS**, sottoposta a fermo amministrativo ed avente un valore dichiarato pari a circa euro 1.200;
- autocarro **OMISSIS**, immatricolato il **OMISSIS** ed avente un valore dichiarato pari a circa euro 200;

rilevato ancora che il ricorrente **DEBITORE 1** è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la ditta **OMISSIS**, con sede in Reggio Emilia, e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 2.400 netti per dodici mensilità;

che la ricorrente **DEBITORE 2**, invece, è impiegata presso la ditta **OMISSIS**, con sede in Roma, e svolge la mansione di scaffalista presso **OMISSIS**, percependo una retribuzione netta mensile pari a circa euro 600 netti per dodici mensilità;

che i coniugi percepiscono inoltre sussidi pubblici nella forma dell'assegno unico per circa euro 1.100 mensili;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;

rilevato, in proposito, che i coniugi hanno quattro figli con loro conviventi;

che il ricorrente **DEBITORE 1** è inoltre padre di altri due figli minori residenti nel paese di origine, a cui trasmette mensilmente la somma di euro 300 come contributo al mantenimento;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

che la ricorrente **DEBITORE 2** ha allegato di versare mensilmente alla famiglia nel paese di origine la somma di euro 50, trovandosi costoro in condizioni di assoluta indigenza;

osservato che i ricorrenti hanno indicato in euro 2.550 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e dei figli, a cui devono aggiungersi gli ulteriori esborsi sopra indicati;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili (per complessivi euro 2.900 circa) appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste; rilevato che i debitori si sono resi quindi disponibili a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), rispettivamente la somma di euro 885 mensili quanto al sig. **DEBITORE 1** e la somma di euro 405 quanto alla sig.ra **DEBITORE 2** (per dodici mensilità), oltre al ricavato della futura vendita dell'immobile di proprietà (stimato in euro 34.800); ritenuto che l'indicazione di tali somme è meramente indicativa poiché invero i debitori dovranno versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte dei debitori;

rilevato che i debitori hanno chiesto che le autovetture di proprietà del sig. **DEBITORE 1**, il saldo attivo del conto corrente intestato al sig. **DEBITORE 1** (euro 223,16) e il saldo attivo della carta Postepay intestata alla sig.ra **DEBITORE 2** (euro 233,69) siano esclusi dalla liquidazione, le prime poiché necessarie ai ricorrenti per esigenze personali e di famiglia, oltre che perché di valore pressoché nullo, e il denaro per fare fronte alle immediate esigenze di vita;

osservato che l'art. 268 prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del CCII in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), che l'esclusione dalla liquidazione delle autovetture e del saldo attivo del conto corrente e della carta postepay possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire ai debitori di soddisfare evidenti necessità personali;

osservato, ancora, che i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati ad occupare l'immobile sino al momento della vendita, anche per contenere i costi della futura locazione;

rilevato in tutti i casi che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275; rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

P.Q.M.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico coniugi conviventi sigg. **DEBITORE 1** (cf: **OMISSIS**), nato a **OMISSIS** e **DEBITORE 2** (cf: **OMISSIS**), nata a **OMISSIS** il **OMISSIS**, entrambi residenti a Reggio Emilia (RE), in **OMISSIS**;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. **OMISSIS**, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per le autovetture indicate in parte motiva, il saldo del c/c **OMISSIS** n. xxx e della carta postepay n. xxx, nei limiti degli importi indicati in parte motiva;

Sentenza, Tribunale di Reggio Emilia, Pres. Parisoli – Rel. Stanzani Maserati, del 17/05/2023

- VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende un bene immobile, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;
- VIII. autorizza i ricorrenti ad occupare l'immobile costituente la casa familiare fino al perfezionamento della vendita in ragione della presenza di minori e dell'assenza di diverse abitazioni di proprietà;
- IX. dispone che la somma mensile percepita dai debitori a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 2.900;
- X. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
- XI. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
- XII. dispone l'inserimento a cura del liquidatore della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;
- XIII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, ai ricorrenti, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 17/05/2023, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il giudice rel.
Niccolò Stanzani Maserati

il presidente
Francesco Parisoli

EX PARTE